



N. **56** del **28 SETTEMBRE 2020**

OGGETTO: TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2020

Nell'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **Settembre**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 21,06, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Assente*
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
OLIVIERO BILLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLÌ	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO BARONCELLI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

*giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **COPPINI RICCARDO - INNOCENTI ELENA - PIERI STEFANO**
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RILEVATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2020, di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, era stato demandato ad un successivo atto, da approvare da parte del Consiglio Comunale, l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, che avrebbero dovuto garantire la previsione di gettito elaborata sulla base del gettito acquisito in base alle aliquote approvate per l'anno 2019;

DATO ATTO che l'aliquota Tasi è stata applicata nella misura pari allo zero per mille per tutte le fattispecie imponibili, per il periodo decorrente dal 2016 al 2019;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.300.000,00 e che tale importo è stato già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2020 e successive variazioni;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'applicazione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	5,0 per mille
b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica	7,6 per mille
c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98	7,6 per mille
d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l'abitazione principale	9,6 per mille
e) Aree edificabili	10,6 per mille
f) Terreni agricoli	10,6 per mille
g) Abitazioni sfitte	10,6 per mille
h) Abitazioni locate	10,2 per mille
i) Immobili classificati nella categoria C/3	9,0 per mille
l) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 – C/4 – C2 (in cui è svolta attività di impresa)	9,6 per mille

m) Immobili classificati nella categoria catastale B	9,6 per mille
n) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici)	9,6 per mille
o) Immobili classificati nella categoria catastale D5	10,6 per mille
p) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 – D7 – D8	9,0 per mille
q) Beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
r) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nella visura	0,0 per mille
s) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate nei punti precedenti comprese le pertinenze eccedenti	9,6 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RILEVATO che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dispone il nuovo termine del 31 luglio 2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;

RICHIAMATO il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito dalla legge n. 7 del 17/07/2020, che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2020;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Presidente Pacini.

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana).

Buono (Lega Salvini Agliana).

Guercini (Agliana in Comune) preannuncia voto di astensione.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) preannuncia voto di astensione.

Nerozzi (Agliana Cambia) preannuncia voto di astensione.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia voto di astensione.

Buono (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.

Baroncelli (Fratelli d'Italia) preannuncia voto favorevole.

Biagioni (Forza Italia Agliana) preannuncia voto favorevole.

CON VOTI favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana) ed astenuti n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5 Stelle + Agliana in Comune)

DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote e detrazioni:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	5,0 per mille
b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica	7,6 per mille
c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998	7,6 per mille
d) Pertinenze eccedenti il numero consentito per l'abitazione principale	9,6 per mille
e) Aree edificabili	10,6 per mille
f) Terreni agricoli	10,6 per mille
g) Abitazioni sfitte	10,6 per mille
h) Abitazioni locate	10,2 per mille
i) Immobili classificati nella categoria C/3	9,0 per mille
l) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 – C/4 – C2 (in cui è svolta attività di impresa)	9,6 per mille
m) Immobili classificati nella categoria catastale B	9,6 per mille
n) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici)	9,6 per mille
o) Immobili classificati nella categoria catastale D5	10,6 per mille
p) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 – D7 – D8	9,0 per mille
q) Beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
r) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii. che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in cat. D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nella visura	0,0 per mille
s) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indicate nei punti precedenti comprese le pertinenze eccedenti	9,6 per mille

2. di dare atto che alle fattispecie individuate ai punti b), c) e h) della tabella di cui sopra, viene applicata l'aliquota del 10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
3. di dare atto che condizione necessaria per usufruire di tutte le aliquote agevolate previste alle lettere b), c) e h) della tabella precedente, a pena di decadenza dal beneficio, è la presentazione dell'apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Vale comunque il principio generale secondo cui l'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato precedentemente ai fini ICI/IMU, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune;
4. di stabilire che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino al concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
5. di dare atto, inoltre, che qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, deve essere presentata all'Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione con riferimento alla tipologia specifica di comodato;
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
7. di provvedere alla pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale secondo la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 15, dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Quindi, con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 10 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana) ed astenuti n. 6 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**